



REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DEL DISTRETTO LT/1

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento recepisce la DGR della Regione Lazio n. 90 del 19/02/2019 e disciplina le modalità di organizzazione e gestione dell'intervento dell'affidamento familiare, definendone finalità, obiettivi, responsabilità, compiti e funzioni.

Art. 2 - Definizione

L'affidamento familiare è un istituto che permette a una famiglia, coppia o singolo, di accogliere per un periodo di tempo limitato un minore, italiano o straniero, la cui famiglia stia attraversando un periodo di difficoltà o di crisi tale da impedire l'accudimento del bambino o del ragazzo stesso.

È un intervento duttile che si configura in diverse tipologie in base alle motivazioni che lo hanno richiesto, al grado di compromissione del nucleo d'origine e agli obiettivi da raggiungere. Per sua natura l'affidamento familiare è da intendersi come un'azione di solidarietà da parte della comunità sociale nei confronti di un bambino momentaneamente privo di un ambiente idoneo.

L'affidamento familiare è un intervento di breve e medio periodo, non superiore ai 24 mesi (art. 4 comma 4 della L. n. 184/83 e ss. mm. e ii.). Il Tribunale per i minorenni può prorogare l'affidamento nel caso in cui la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al bambino. L'affidamento familiare viene predisposto dal Servizio Sociale territoriale e sancito con decreto dell'Autorità Giudiziaria competente (Giudice Tutelare per l'affido consensuale, Tribunale per i Minorenni per l'affido giudiziale).

Art. 3 - Finalità e obiettivi

L'affidamento familiare ha come finalità quella di riparare con interventi multidisciplinari un sistema familiare fragile, sostenendo i genitori nel recupero di capacità genitoriali mancanti o compromesse e assicurando al contempo al minore, mediante l'accoglienza in un nucleo familiare disponibile, il suo diritto ad una crescita sana, sperimentando relazioni positive, affetti e cure adeguate.

L'affidamento familiare si articola in una pluralità di tipologie di intervento per fornire risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia e tutte fanno riferimento alla stessa finalità della ricomposizione delle relazioni familiari del bambino o ragazzo con i suoi genitori e del ricongiungimento familiare.

Qualora il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, l'affidamento accompagna il ragazzo nel percorso verso l'autonomia personale e socio-economica.

Art. 4 - Le tipologie dell'affidamento familiare

In considerazione delle caratteristiche e dei bisogni del minore, nonché della sua storia personale e familiare ed in relazione alle motivazioni per le quali si è attivato l'affidamento, questo può assumere forme diverse in base a

1) status giuridico:

- **consensuale**, disposto direttamente dal Servizio Sociale competente, con il consenso dei genitori o dei/l genitori/e esercenti/e la responsabilità genitoriale o del tutore e sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il provvedimento di affidamento familiare viene ratificato dal Giudice Tutelare;
- **giudiziale**, disposto dal Tribunale per i Minorenni, ai sensi degli artt. 330-333-336 del Codice Civile, che si avvale dei Servizi Sociali del Comune o di altro soggetto delegato per la sua attuazione e vigilanza;

2) tipologie di collocazione:

- **intra-familiare**: il minore viene affidato a parenti entro il 4° grado;
- **etero-familiare**: il minore viene affidato a famiglie esterne alla rete parentale;

3) intensità del bisogno:

- **residenziale**: il minore vive stabilmente con gli affidatari;

- **diurno/famiglia d'appoggio:** il minore trascorre solo parte della giornata con la famiglia affidataria, senza pernottamento;
- **a tempo parziale:** il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari, con pernottamento (es. weekend);
- **accoglienza per maggiorenni/progetti di semiautonomia:** minori per i quali, al compimento del 18° anno di età, viene disposto dall'Autorità Giudiziaria il proseguimento dell'affidamento fino al compimento del 21° anno, con l'obiettivo di sostenerlo ed accompagnarlo nel processo di crescita ed autonomia.

Art. 5 - Destinatari

1) Il bambino:

- **minori da 0 ai 17 anni di età**, di nazionalità italiana o straniera, nelle cui famiglie si presentino carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e per la protezione dei quali si rende opportuna una separazione temporanea dalla famiglia d'origine;
- **MSNA (minori stranieri non accompagnati)** privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
- **ragazzi/e oltre il 18°anno di età e comunque non oltre il 21°** che, in situazioni particolari e al fine di finalizzare un percorso di autonomia, necessitano di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria;
- **minori che, insieme ai propri nuclei familiari, mono genitoriali e non**, necessitano la permanenza presso famiglie disponibili all'accoglienza ed al sostegno per un determinato periodo, al fine di sviluppare le competenze socio-relazionali necessarie per la vita in autonomia.

2) La famiglia d'origine:

il singolo o la coppia genitoriale che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, in relazione alla quale il Servizio Sociale Professionale competente esprime una valutazione sulle capacità residue, recuperabilità e prognosi su indicazione e/o disposizione dell'Autorità Giudiziaria, anche con il coinvolgimento eventuale dei servizi specialistici preposti alla valutazione delle capacità genitoriali.

3) La famiglia affidataria:

Gli affidatari possono essere individuati tra quanti (coppie con figli, coppie senza figli o persone

singole) si rendono disponibili per l'affidamento di minori in momentanea situazione di difficoltà, assicurandone il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, la cura delle relazioni affettive e provvedendo alle necessità di prevenzione e cura della salute.

Gli affidatari non devono aver subito condanne penali né avere carichi penali pendenti.

Art. 6 - Diritti del minore

Il minore per il quale si predispose un affidamento familiare ha diritto di:

- essere accolto in un ambiente familiare che possa garantirgli le cure e le relazioni adeguate ad un sano percorso di crescita;
- essere adeguatamente preparato ed ascoltato ai fini della predisposizione del Progetto di affido che lo riguarda e ad avere le informazioni necessarie per comprenderlo;
- mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine ove non vi sia controindicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e nelle modalità da questa indicate;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, anche a conclusione del progetto di affidamento, ove sia nel maggior interesse del bambino.

Art. 7 - Diritti e doveri della famiglia d'origine

La famiglia del bambino è soggetta dell'intervento di affidamento familiare affinché possa superare

le condizioni che hanno portato all'allontanamento del bambino, favorendo il suo rientro nel nucleo nel più breve tempo possibile. Il sostegno alla famiglia d'origine fa parte integrante del Progetto di affidamento.

La famiglia d'origine ha il diritto di:

- conoscere le finalità generali dell'affidamento familiare ed avere comunicazione tempestiva e consultazione circa le decisioni in merito al/la figlio/a da parte del Servizio Sociale o della famiglia affidataria laddove è possibile;
- ricevere le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria;
- mantenere il rapporto significativo con il/la proprio/a figlio/a, salve le limitazioni e le modalità disposte con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, e mantenere contatti con la famiglia affidataria;
- usufruire del sostegno e degli interventi dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti e di altri Servizi specialistici;
- essere tutelati nella propria sfera di riservatezza.

La famiglia d'origine ha il dovere di:

- rispettare gli accordi, in caso di affidamento consensuale, e/o le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale;
- realizzare il programma stabilito con operatori per favorire il superamento degli elementi di pregiudizio e di disagio e favorire il ricongiungimento con il figlio nei tempi concordati;
- contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese per il figlio;
- rispettare la riservatezza della famiglia affidataria.

Art. 8 - Diritti e doveri della famiglia affidataria

La famiglia affidataria, individuata dal Servizio Sociale, eventualmente con l'ausilio di Enti del terzo settore che abbiano come finalità la divulgazione dei principi dell'affidamento familiare e dell'accoglienza, ovvero Associazioni di famiglie per l'accoglienza, viene valutata dall'Equipe multidisciplinare del Servizio Sociale competente e nell'ambito dell'intervento di affidamento familiare ha diritto di:

- essere informata circa la situazione del bambino che viene proposto per l'accoglienza;
- chiedere l'ascolto e il coinvolgimento anche dei figli conviventi;
- concorrere alla predisposizione del Progetto di affido;
- usufruire del sostegno degli operatori del Servizio Sociale o di Associazioni del Terzo settore, qualora se ne presenti la necessità, con interventi individuali o di gruppo;
- mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e sanitaria usufruendo, se necessario, del supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi istituzionalmente competenti;
- essere tutelati nella propria sfera di riservatezza;
- ricevere il sostegno economico per l'affidamento familiare di cui all'art.13 del presente Regolamento;
- essere ascoltati dal Tribunale per i Minorenni per tutte le decisioni che riguardano il bambino loro affidato e poter presentare memorie scritte al riguardo. (*art. 4 comma 5 bis e seguenti della legge n. 184 del 1983 come modificata dalla legge n.173 del 2015*);
- avere una copertura assicurativa che copra i rischi di:
 - responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose causati dal minore;
 - infortuni del minore.

La famiglia affidataria ha il dovere di:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa, in collaborazione con il Servizio Sociale competente e tenuto conto delle indicazioni della famiglia d'origine;

- mantenere i rapporti con la famiglia d'origine del bambino, secondo le modalità disposte con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed in base alle indicazioni del Servizio Sociale competente;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri tra il minore e la famiglia di origine stabiliti nel progetto di affido e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del bambino in affido, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita ed informare tempestivamente il Servizio referente;
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione del bambino in affidamento e della sua famiglia;
- assicurare rapporti con il Tutore o con il Tutore volontario.

Art. 9 Funzioni del Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare

Per attuare l'intervento dell'affidamento familiare il Distretto socio sanitario LT1 si doterà di un Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare con funzioni di coordinamento delle Equipe dei Servizi Sociali territoriali integrate dal personale dei competenti servizi della ASL.

Il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare si avvale di:

- un coordinatore, nominato dall'Ufficio di Piano del Distretto, che lo convoca e lo rappresenta;
- operatori rappresentanti delle Equipe dei Servizi Sociali territoriali;
- operatori rappresentanti del Servizio Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva (SSMREE) dell'Azienda ASL facenti parte delle Equipe;
- rappresentanti delle Associazioni familiari e del Terzo settore qualificato operanti nel territorio Distrettuale.

È compito del Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare:

- la predisposizione del Piano Distrettuale dell'affidamento familiare;
- la valorizzazione ed il raccordo funzionale con l'Associazionismo Familiare, il Terzo settore e altri attori del territorio per la realizzazione delle diverse attività a supporto dell'affidamento familiare, e con le Equipe territoriali;
- l'organizzazione e l'erogazione di forme di supporto individuali e collettive alle famiglie affidatarie (es. gruppi di mutuo aiuto, formazione, ecc.);
- le attività di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell'affido e della solidarietà familiare;
- la promozione della cultura dell'affidamento familiare;
- il reclutamento delle famiglie affidatarie;
- l'organizzazione di percorsi di conoscenza e formazione per le famiglie affidatarie;
- la responsabilità di essere il riferimento delle comunicazioni con l'Autorità Giudiziaria;
- la gestione della Banca Dati dell'affidamento familiare;
- il miglioramento delle competenze delle Equipe territoriali attraverso azioni formative e di supervisione per gli operatori;
- supporto alle equipe territoriali nell'elaborazione del Progetto di affido.

Art. 10 - Terzo Settore, formazioni sociali e cittadini

La legge n. 184/83, nell'affidare la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare ai Servizi Sociali territoriali, prevede la possibilità della collaborazione tra questi, il Terzo settore e le reti e le Associazioni familiari: gruppi di famiglie volontarie aggregate, caratterizzati dalla spinta all'accoglienza di bambini in difficoltà e al sostegno della famiglia.

Rappresentanti del Terzo Settore partecipano al Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare.

Il coinvolgimento delle famiglie affidatarie, attraverso le espressioni della loro rappresentanza, va promosso, riconosciuto e valorizzato favorendone la partecipazione, ad integrazione delle istituzioni pubbliche, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini.

La collaborazione con il privato sociale e il Terzo settore, le reti, le associazioni familiari, gruppi di famiglie volontarie aggregate è formalizzata anche attraverso specifici protocolli di intesa per le attività di:

- 1) informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio;
- 2) confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento nelle famiglie;
- 3) accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare;
- 4) promozione delle reti di famiglie e della solidarietà familiare;
- 5) progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini;
- 6) promozione di attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia

Art. 11 - Compiti e doveri del Servizio Sociale comunale

Il Servizio Sociale dell'Ente Locale, attraverso équipe interdisciplinari proprie o avvalendosi della collaborazione di altri servizi, svolge le seguenti funzioni:

- valuta la disponibilità concreta all'accoglienza e le risorse personali e sociali di singoli e famiglie che si siano rivolti spontaneamente al Servizio Sociale Comunale, o direttamente agli enti del Terzo Settore preposti, attraverso colloqui di conoscenza e di orientamento;
- effettua una valutazione psico-sociale approfondita del nucleo familiare d'origine, adottando un approccio multidisciplinare e richiedendo, laddove opportuno, la collaborazione ai Servizi Specialistici competenti al fine di verificare l'appropriatezza dell'intervento di affido, l'abbinamento con la famiglia affidataria, i bisogni del minore e della sua famiglia d'origine;
- individua la famiglia affidataria più idonea per quello specifico bambino/ragazzo tenendo conto dell'ambito culturale e sociale di origine del bambino stesso (religione, abitudini, ecc.);
- predispose il Progetto di affido con la definizione delle motivazioni, dei tempi degli interventi e degli obiettivi realisticamente perseguibili per la modifica delle situazioni critiche all'interno delle famiglie di origine (*art. 4, comma 3, legge n. 184 del 1983*) ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di benessere del bambino/ragazzo e del recupero della famiglia di origine;
- trasmette il Progetto di affido, sottoscritto da tutti gli attori, alla competente Autorità Giudiziaria;
- garantisce supporto al minore anche attraverso l'attivazione della rete territoriale;
- aggiorna periodicamente l'Autorità Giudiziaria competente;
- determina, sulla base dei criteri indicati nell'art.13, la concessione del contributo mensile a favore degli affidatari
- cura le fasi di inserimento del minore nel nucleo affidatario e di rientro nella famiglia d'origine una volta concluso il progetto.

Art. 12 - Progetto Quadro e Progetto di affidamento

Il "Progetto Quadro" elaborato dall'Equipe territoriale in forma condivisa, riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino e alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.

Il Progetto Quadro comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti e delle responsabilità e dei tempi.

Nelle situazioni in cui è prevista l'attivazione dell'affidamento familiare il Progetto Quadro include uno specifico "Progetto di Affidamento familiare" che contiene gli obiettivi socio educativi legati all'esperienza dell'affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine e con i servizi; vengono inoltre definiti con

chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la famiglia d'origine.

Il "progetto di affidamento familiare" contiene i dispositivi di supporto al bambino, alla famiglia d'origine, al nucleo affidatario quali:

- il servizio di educativa domiciliare
 - la partecipazione/attivazione di un gruppo di mutuo aiuto di genitori
 - l'attivazione di una famiglia di appoggio
 - la realizzazione di percorsi di cura e di sostegno individuali e di gruppo con operatori rivolti sia ai genitori che ai bambini/ragazzi
 - le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzata all'inclusione e al benessere del bambino/ragazzo a scuola
 - supporto al percorso di autonomia per ragazzi quasi/nei maggiorenni;
 - il sostegno e la facilitazione alla partecipazione ad attività sociali, culturali, sportive, artistiche, ecc.;
 - l'organizzazione e predisposizione di attività/incontri per la continuità degli affetti;
 - l'attivazione di altre misure sociali di sostegno alla famiglia d'origine quali il Redito di Inclusione;
- Il Progetto Quadro e il Progetto di Affidamento in esso contenuto saranno condivisi e sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti (Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare, famiglia d'origine, famiglia affidataria, organismi del terzo settore, e tutti gli altri servizi o associazioni eventualmente citati nel progetto) e sarà monitorato a cadenza trimestrale.

Art. 13 - Sostegno economico

È prevista l'erogazione del sostegno economico a favore dei soggetti affidatari da parte del Servizio Sociale territorialmente competente per territorio per il bambino in affidato o per il nucleo mono genitoriale affidato, nei limiti delle risorse programmate e autorizzate dalla Regione Lazio.

Tale sostegno è riconosciuto come forma di supporto alle aumentate esigenze del nucleo familiare affidatario derivanti dall'ingresso in famiglia del bambino affidato e prescinde dal reddito della famiglia affidataria.

Il sostegno economico viene erogato mediante un assegno di base erogato per ciascuna tipologia di affidamento familiare, ma con diversa entità economica secondo la seguente classificazione:

- **affidamento residenziale:** euro 400,00 mensili
- **affidamento diurno familiare:** euro 200,00 mensili
- **affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo pieno:** euro 400,00 mensili per il bambino + euro 200,00 mensili per il genitore accolto
- **affidamento a tempo part –time** (alcuni giorni alla settimana): euro 15,00 al giorno
- **Affidamento a tempo part –time** (alcune ore al giorno): euro 9,00 al giorno.

Per tutti i destinatari, come identificati dall'art.5, che presentino particolari complessità è previsto un assegno di base superiore in base alla seguente classificazione:

- Bambini/ragazzi con difficoltà di apprendimento o comportamentali attestati da servizi specialistici pubblici: euro 700,00 mensili
- Bambini/ragazzi con handicap certificato in base alla legge n. 104/1992, art. 3 comma 1: euro 900,00 mensili
- Bambini/ragazzi certificati in base alla legge n. 104/1992, art. 3 comma 3: euro 1000,00 mensili.

Per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni il sostegno viene aumentato nella misura del 25% delle suddette quote.

In caso di affidamento di fratelli allo stesso nucleo affidatario, l'importo del sostegno viene integrato in base al numero ed alle necessità degli stessi.

Art. 14 - Copertura assicurativa responsabilità civile

Il Distretto LT/1 stipula, per ogni minore in affidamento familiare la cui famiglia d'origine è residente nei Comuni di appartenenza, una polizza assicurativa tramite la quale lo stesso è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso provochi.

Art. 15 - Conclusione dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel progetto predisposto, nel rispetto della situazione e nell'interesse preminente del bambino.

Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, il Progetto di Affidamento stabilisce i termini e i modi della riunificazione con la famiglia di origine. Nell'eventualità che non sussistano, alla conclusione dell'affidamento o anche anticipatamente per il sopraggiungere di situazioni impreviste, le condizioni per il ricongiungimento familiare, il Servizio Sociale competente relaziona all'Autorità Giudiziaria perché venga valutato e stabilito un collocamento diverso per il bambino (altra famiglia affidataria, famiglia adottiva, struttura di accoglienza/casa famiglia).

Il termine dell'affidamento familiare viene sancito dalla medesima Autorità che lo ha decretato.